



Effetti distributivi di alcuni interventi sulle imprese previsti dalla manovra per il 2006

In questa Nota sono contenute analisi volte a valutare gli effetti di tipo distributivo di alcuni provvedimenti contenuti nella Manovra 2006 in materia di fiscalità d'impresa. Le principali novità, il cui impianto risente della necessità di contenere l'andamento dei conti pubblici, riguardano le limitazioni ai benefici connessi all'istituto della participation exemption, alla disciplina dell'avviamento e del leasing immobiliare e le misure di contrasto all'elusione fiscale, come il blocco al dividend washing. Le modifiche alla Pex e alla disciplina dell'avviamento colpiscono in misura relativamente maggiore le imprese appartenenti alle classi dimensionali più elevate (con oltre 250 addetti). Con riferimento ai settori di attività economica, le variazioni del prelievo più significative si osservano per chimica, estrazione di minerali e raffinerie, intermediazione finanziaria e attività di servizi alle imprese. Quanto alle limitazioni alla deducibilità dell'avviamento, i settori più colpiti risultano carta e stampa, chimica, macchine elettriche, mezzi di trasporto, commercio, alberghi e ristoranti e attività immobiliari.

La Nota mensile di gennaio dell'ISAE contiene analisi distributive riferite ad alcuni provvedimenti contenuti nel collegato alla Finanziaria per il 2006. Le disposizioni correttive dell'andamento dei conti pubblici che hanno trovato collocazione nel Decreto Legge n. 203/2005, convertito con modifiche nella Legge n. 248/2005, colpiscono in larga misura le imprese. Dette disposizioni riguardano, in particolare, l'istituto della *participation exemption*, la disciplina dell'avviamento, nonché il contrasto all'elusione fiscale e all'erosione della base imponibile, attraverso l'indeducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati e le nuove deduzioni del *leasing* immobiliare.

L'intervento legislativo relativo all'istituto della *participation exemption*, operante per le cessioni di partecipazioni costituenti patrimonio immobilizzato possedute da imprese societarie, introduce diverse modifiche di natura restrittiva.

In primo luogo, è prevista una progressiva riduzione dell'esenzione delle plusvalenze, limitata al 91% fino a tutto il 2006 e all'84% dal 2007. In secondo luogo, il requisito della durata minima di possesso delle partecipazioni necessario per poter fruire del regime di esenzione è elevato da 12 a 18 mesi ininterrotti precedenti quello dell'avvenuta cessione. È stato poi introdotto l'obbligo di comunicare, per le operazioni effettuate dal 2004, le minusvalenze realizzate su azioni o altri titoli negoziati per importi superiori a 50.000 euro. L'importo non è legato alla singola operazione, ma al cumulo di più operazioni legate allo stesso titolo. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione la minusvalenza sarà fiscalmente indeducibile. Infine, è stata prorogata per gli esercizi 2006 e 2007 la disposizione contenuta nell'art. 4 comma 1 lett. C) del D. lgs. n. 344/2003, che stabilisce che le eventuali plusvalenze che beneficiano della *Pex* non possono usufruire dell'esenzione

fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei periodi di imposta 2003 e 2004.

Resta, invece, immutato il trattamento previsto per le minusvalenze, che continuano ad essere integralmente indeducibili, mentre il periodo minimo di possesso per far scattare l'ineducibilità rimane fissato in 12 mesi. Si abbandona così il principio di stretta correlazione tra regime dell'esenzione delle plusvalenze e regime di indeducibilità delle minusvalenze recepito nella stesura originaria delle norme in base al criterio dettato dalla legge delega. Il regime di *participation exemption*, perno della riforma attuata con il D.lgs 344/2003, rappresenta uno strumento di coordinamento tra tassazione dei soci e delle società, attraverso il quale i profitti societari sono tassati a titolo definitivo presso la società al momento della produzione, e detassati in capo ai soci, siano essi dividendi o plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. In particolare, il fondamento della detassazione delle plusvalenze va individuato nella natura oggettiva delle plusvalenze, che derivano in linea di principio da utili già prodotti dalla società partecipata e accantonati a riserva, ovvero da utili la cui produzione è prevista per il futuro. Il regime di irrilevanza fiscale delle cessioni di partecipazioni prevede che all'esenzione delle plusvalenze corrisponda l'ineducibilità delle minusvalenze da realizzo e delle svalutazioni delle partecipazioni medesime.

Con il sistema attualmente in vigore, se una società di capitali acquista una partecipazione, in caso di cessione nei primi 12 mesi di possesso la plusvalenza è totalmente imponibile e, simmetricamente, la minusvalenza è totalmente deducibile non essendo soddisfatti i requisiti *Pex*; nel periodo di possesso compreso tra il tredicesimo e il diciassettesimo mese la plusvalenza rimane imponibile al 100%, ma per la minusvalenza scatta l'ineducibilità integrale; dopo tale periodo si ristabilisce

il binomio esenzione-ineducibilità; tuttavia, mentre l'esenzione della plusvalenza è soltanto parziale, la minusvalenza continua a rimanere completamente indeducibile.

Va poi osservato che l'introduzione della parziale esenzione delle plusvalenze realizzate sulle cessioni da partecipazioni immobilizzate non è stata accompagnata dal riconoscimento, e quindi dalla deducibilità fiscale, dei costi inerenti, come previsto attualmente per i dividendi (esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% del loro ammontare). Tale evenienza avrebbe comportato una riduzione del recupero di gettito.

La percentuale di esenzione delle plusvalenze è stata fissata una prima volta dal decreto legge in misura del 95% e successivamente ridotta in sede di conversione in legge del decreto. Occorre pertanto prestare attenzione alla data della dismissione. Le cessioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto legge (4 ottobre 2005) sono tassate sul 5% del loro ammontare, a condizione che il periodo di possesso sia superiore a 18 mesi pieni. La quota sale al 9% a decorrere dal 2 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge di conversione, e al 16% dal 1 gennaio 2007.

La Relazione Tecnica al decreto legge 203/2005, integrata con la Relazione Tecnica alla legge di conversione 248/2005, stima le maggiori entrate di competenza per l'Erario rispettivamente in circa 184 milioni di euro nel 2006 e 249 milioni di euro nel 2007.

Un'ulteriore novità del decreto legge 203/2005 riguarda la deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento, limitata in misura sostanziale, elevando da 10 a 20 anni il periodo di ammortamento. La Legge Finanziaria 2006 (comma 521) ha successivamente limitato a 18 anni la durata utile dell'ammortamento. La modifica ha effetto immediato ed incide sulle dichiarazioni dei

redditi per l'anno di imposta 2005. Il nuovo criterio deve essere applicato anche per il valore dell'avviamento iscritto in bilancio in periodi precedenti e non ancora completamente ammortizzato alla data di entrata in vigore della norma.

Questa disposizione allontana ulteriormente i criteri di deducibilità fiscale dai precetti civilistici, e si giustifica sostanzialmente con esigenze di gettito. In base alla disciplina civilistica, l'avviamento può essere iscritto in bilancio se acquisito a titolo oneroso, quando deriva dall'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione ovvero da un'operazione di conferimento d'azienda, di fusione o di scissione, nei limiti del costo per esso sostenuto, e deve essere interamente ammortizzato, preferibilmente in quote costanti, entro un periodo di cinque anni. E' consentito un periodo di ammortamento di durata superiore, comunque non oltre i 20 anni, purché esso non ecceda la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. In particolare, un periodo di ammortamento superiore a cinque anni può essere giustificato in base alla tipologia dell'impresa. Sono previsti i seguenti casi:

- Imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime;
- Imprese i cui cicli naturali siano di lungo periodo;
- Imprese operanti in settori in cui non si prevedono rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi, per cui è ragionevole assumere che le stesse conserveranno per lungo tempo le posizioni di vantaggio acquisite sul mercato.

Inoltre, i principi contabili internazionali, a cui sono sottoposti i bilanci delle società quotate, prevedono che l'impresa determini in ogni data di riferimento del bilancio - per l'avviamento così come ogni altro elemento dell'attivo - il valore re-

cuperabile del bene, per verificare se diverge dal valore contabile dello stesso (*impairment test*). Quando il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile deve essere apportata una rettifica di valore.

La Relazione Tecnica integrativa alla legge di conversione 248/2005 quantifica l'aumento delle entrate per competenza in circa 952 milioni di euro nel 2006, con riferimento all'insieme dei tributi interessati dal provvedimento: IRES, IRE e IRAP.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 203/3005 viene ridotta la convenienza del contratto di *leasing* immobiliare. L'art. 102 comma 7 del Tuir prevede che i canoni del *leasing* immobiliare sono deducibili se la durata del contratto non è inferiore alla metà del periodo di ammortamento (corrispondente ai coefficienti fiscali di cui al Dm 31 dicembre 1988). Il nuovo provvedimento eleva da otto a quindici anni il limite per la durata minima del contratto di locazione finanziaria.

Per fare un esempio, nel caso di un fabbricato destinato all'industria l'aliquota di ammortamento è il 3%, cui corrisponde un periodo di ammortamento pari a 33 anni; ne segue che la durata del contratto di locazione finanziaria non potrà essere inferiore a 15 anni ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi.

La norma intende agganciare la durata del contratto di locazione ai criteri di deduzione fiscale. Con l'innalzamento della durata minima, il piano di ammortamento finanziario del *leasing* sarà ripartito su più periodi, generando un canone di *leasing* annuale di importo inferiore. Per il conduttore si riduce pertanto la deducibilità annuale dei canoni. D'altra parte, la società di leasing cedente deduce quote di ammortamento riferite agli immobili concessi in locazione non più in otto anni, bensì in quindici anni. Tuttavia, tale modifi-

ca non incide sulle imposte versate dalla società concedente. L'allungamento della durata del contratto produce, invece, un incremento dell'ammontare di interessi attivi sui canoni attratti a tassazione presso le società di leasing. L'incremento di gettito per competenza stimato dalla relazione tecnica al maxi-emendamento al DL 203/2005 è pari a 182,4 milioni di euro nel 2006, 378,5 milioni di euro nel 2007 e 589,1 milioni di euro nel 2008.

Le misure di contrasto ai fenomeni elusivi riguardano, in particolare, il blocco al 'dividend washing' dal 1° gennaio 2006. L'operazione in questione consiste nell'acquisto di partecipazioni comprensive di dividendi e nella successiva cessione dopo aver staccato la cedola. Il dividendo determina una riduzione di valore del titolo, e pertanto con la vendita si realizza una minusvalenza in capo al cessionario. L'elusione deriva dalla combinazione di due regimi per i soggetti IRES: la detassazione pressoché integrale dei dividendi da un lato, e la deducibilità piena delle minusvalenze realizzate su partecipazioni diverse da quelle sottoposte al regime di esenzione *Pex*.

La norma in esame ha inteso sterilizzare il risparmio fiscale derivante dalle suddette operazioni, prevedendo l'irrelevanza delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. In altri termini, la quota non deducibile delle minusvalenze da realizzo di partecipazioni si determina in misura corrispondente all'ammontare dei dividendi in regime di esclusione d'imposta con riferimento a titoli finanziari detenuti per un periodo inferiore a trentasei mesi. Il contribuente è inoltre tenuto a comunicare i dati relativi a operazioni che hanno generato minusvalenze di ammontare superiore a 50 mila euro al fine di consentire l'accertamento

della conformità delle relative operazioni con le disposizioni dell'art. 37-bis del dpr n. 600/73. La norma non si applica alle partecipazioni e agli altri strumenti finanziari simili sottoposti al regime di participation exemption (per i quali le minusvalenze sono in ogni caso indeducibili), alle operazioni di compravendita che si realizzano in un arco temporale superiore ai trentasei mesi ed infine quando la società emittente svolge un esercizio non commerciale oppure risiede in paesi a regime fiscale privilegiato. Detta disposizione consentirà un recupero di gettito pari a 535 milioni di euro per il 2006 e 483 milioni per il 2007 e 2008 (cfr. Relazione tecnica al maxi-emendamento al DL 203/2005).

I provvedimenti di seguito esaminati riguardano le modifiche alla *Pex* e all'avviamento, essendo indisponibili informazioni dettagliate relative ai contratti di leasing immobiliare e alle minusvalenze indeducibili. Una quantificazione degli effetti di gettito e delle conseguenze distributive per le imprese è proposta in questa nota attraverso l'esame di alcune simulazioni microeconomiche. Le elaborazioni sono state effettuate utilizzando il modello di microsimulazione MATIS¹, opportunamente rivisto al fine di riprodurre la base imponibile delle imposte societarie e le imposte dovute secondo la legislazione vigente. Le principali fonti di informazione comprendono i dati di bilancio di un campione di circa 15.000 società di capitali di fonte Cerved appartenenti al settore manifatturiero e dei servizi per il periodo 1993-2001, integrati con le informazioni desunte dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalle stesse società di capitali e dagli enti commerciali. Si tratta in particolare di un campione

¹ Modello per l'Analisi della Tassazione e degli incentivi sulle Società. Cfr. Bon-tempi E., S. Giannini, M.C. Guerra e A. Tiraferri (2001), "Incentivi agli investimenti e tassazione sul reddito di impresa: una valutazione delle recenti innovazioni normative", *Politica Economica*, n.3. Il modello MATIS è stato messo a disposizione dell'ISAE dall'Università di Bologna nell'ambito di una specifica convenzione.

rappresentativo, costruito con riferimento al censimento intermedio delle imprese ISTAT del 1996 per le sole società di capitali e successivamente aggiornato sulla base del censimento delle imprese ISTAT del 2001. Pertanto esso consente di riportare all'universo i risultati campionari degli esercizi effettuati. La stima degli effetti dovuti alle modifiche della *Pex* è stata effettuata utilizzando i dati del prospetto relativo all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (Quadro RQ del modello Unico Società di Capitali). A tale fine si sono considerate le plusvalenze derivanti da cessione e/o conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o collegamento. Seguendo le ipotesi contenute nella relazione tecnica al provvedimento, si è considerato un ammontare potenziale di plusvalenze su partecipazioni immobilizzate pari a circa 3,4 miliardi di euro riferito alla totalità dei contribuenti (circa 1.000). Analogamente, si è supposto che la modifica del requisito della durata minima di possesso delle partecipazioni ai fini dell'esenzione possa attrarre a tassazione circa il 3% del totale stimato delle plusvalenze relative a partecipazioni esenti, mentre l'estensione del regime transitorio possa produrre una quota ulteriore pari al 6% del predetto ammontare.

L'ISAE stima il recupero di gettito complessivo attribuibile all'insieme delle misure correttive della *Pex* in circa 150 milioni di euro nel 2006 e 210 milioni di euro per il prossimo anno.

Con riferimento all'intervento sulla deducibilità dell'ammortamento il recupero di gettito stimato dall'ISAE è pari a circa 570 milioni di euro come somma degli effetti sulle sole IRES e IRAP nell'anno 2006.

In Tab. 1 si possono apprezzare gli effetti distributivi dei diversi provvedimenti. In particolare, le simulazioni ISAE indicano una relativa concentrazione del prelievo relativo ad entrambi i provvedimenti sulle più elevate dimensioni aziendali (oltre i 250 addetti). Con riferimento ai settori di attività economica, le modifiche alla *Pex* risultano più significative per chimica, estrazione di minerali e raffinerie, intermediazione finanziaria e attività di servizi alle imprese. Quanto alle limitazioni alla deducibilità dell'avviamento, i settori più colpiti risultano carta e stampa, chimica, macchine elettriche, mezzi di trasporto, commercio, alberghi e ristoranti e attività immobiliari.

Tab. 1 EFFETTI DISTRIBUTIVI DI ALCUNI PROVVEDIMENTI DEL D.L. 203/2005 CONVERTITO IN LEGGE n. 248/2005
(variazione percentuale del prelievo)

	Composizione percentuale del campione	Modifiche alla Pex anno d'imposta 2006	Modifiche alla Pex anno d'imposta 2007	Deducibilità ridotta avviamento
TOTALE IMPRESE	100,00	0,57	0,79	1,48
Ripartizione geografica				
Nord-Ovest	30,96	0,25	0,34	2,04
Nord-Est	21,13	0,26	0,36	0,85
Centro	27,06	1,81	2,08	1,08
Sud e Isole	20,85	0,07	0,09	0,73
Classe dimensionale				
1-2	47,85	0,10	0,14	0,28
3-9	30,29	0,06	0,09	0,73
10-49	18,40	0,08	0,11	0,47
50-249	2,96	0,18	0,24	1,53
>250	0,50	0,56	0,77	2,63
Settore produttivo				
Attività manifatturiera				
<i>Tessile e abbigliamento</i>	2,95	0,07	0,09	0,63
<i>Pelletteria</i>	0,97	0,27	0,38	1,13
<i>Legno</i>	0,77	0,00	0,00	0,29
<i>Carta e stampa</i>	2,11	0,02	0,02	2,81
<i>Chimica</i>	0,77	0,42	0,58	3,62
<i>Gomma</i>	1,22	0,02	0,03	1,00
<i>Minerali non metalliferi</i>	1,31	0,03	0,05	0,75
<i>Siderurgia</i>	4,05	0,08	0,11	0,73
<i>Meccanica</i>	3,01	0,02	0,03	1,08
<i>Macchine elettriche</i>	2,35	0,03	0,05	2,08
<i>Mezzi di trasporto</i>	0,70	0,02	0,02	2,84
<i>Estrazione di minerali, raffinerie</i>	0,54	0,65	0,90	0,43
<i>Altre</i>	1,28	0,07	0,09	0,80
Commercio	27,99	0,32	0,44	2,58
Alberghi e ristoranti	5,76	0,20	0,27	1,87
Trasporti e comunicazioni	5,03	0,05	0,07	1,32
Intermediazione finanziaria	2,50	0,42	0,57	1,41
Attività immobiliari e diverse	15,85	0,13	0,18	0,10
<i>Attività immobiliari</i>	0,70	0,04	0,05	3,49
<i>Noleggio macchinari</i>	4,89	0,02	0,02	1,81
<i>Informatica</i>	0,31	0,05	0,07	0,27
<i>Attività di servizi alle imprese</i>	14,39	1,02	1,45	0,47
Servizi pubblici e sociali				
<i>Smaltimento rifiuti</i>	0,53	0,01	0,02	0,56

Fonte: elaborazioni ISAE su dati Cerved e Unico Società di capitali.